

Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML


Settembre 2019



[pwc.com/it](https://www.pwc.com/it)

Agenda

- | | |
|--|-----------|
| 1. Introduzione | 03 |
| Premessa | |
| Evoluzione del contesto normativo | |
| Principali novità delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni | |
| 2. Overview nuove disposizioni | 07 |
| Quadro sinottico | |
| 3. Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni | 09 |
| Sezione generale | |
| Sezione tematica | |



1

Introduzione

Introduzione

Premessa

- A seguito dell'entrata in vigore - a partire dal 4 luglio 2017 - del Decreto Legislativo n. 90 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007, in data **26 marzo 2019** Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante **«Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»**
- Il Provvedimento:
 - fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del **punto di contatto centrale**, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018
 - recepisce gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i **prestatori di servizi di pagamento** adottano per individuare **dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario**
- **I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 1° giugno 2019.**
 - Si applicano **a partire dal 1° gennaio 2020**:
 - l'obbligo per gli organi aziendali di **definire e approvare** una **Policy** motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati
 - l'obbligo, per le Capogruppo, di **istituire un base informativa comune**
 - l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio: i destinatari trasmettono alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

Introduzione

Evoluzione del contesto normativo

III Direttiva AML

1990-1996-2003-2012	40+9 Raccomandazioni GAFI	Azione di sensibilizzazione e di <i>standard setting</i> mediante pubblicazione di raccomandazioni
Ottobre 2005	Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva AML)	Allineamento della disciplina comunitaria , al fine di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Novembre 2007	D. lgs. n. 231/2007	Recepimento della Terza Direttiva comunitaria in materia AML nell'ordinamento italiano
Marzo 2011 Aprile 2013	Provvedimenti attuativi <i>Organizzazione, procedure e controlli interni</i> <i>Adeguata verifica della clientela e tenuta dell'AUI</i>	Disposizioni attuative per il recepimento degli obblighi AML previsti dal D.lgs. n. 231/2007

IV - V Direttiva AML

2013-2014	Effectiveness of AML / CFT systems Guidance for risk based approach	Linee guida e principi per l'adozione dell' approccio <i>risk based</i> nell'ambito del settore bancario
Luglio 2014	Analisi dei rischi nazionali	Metodologia per la valutazione , su scala nazionale, dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
Maggio 2015	Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) e Regolamento UE sul trasferimento dei fondi	Allineamento della disciplina comunitaria , al fine di tutelare il sistema finanziario con rafforzamento della trasparenza, scambio di informazioni e tutela dei dati personali
Ottobre 2015	Autovalutazione dei rischi AML	Richiesta di conduzione dell' esercizio di autovalutazione dei rischi AML
Maggio 2017	D. lgs. n. 90/2017	Recepimento della Quarta Direttiva comunitaria in materia AML nell'ordinamento italiano
Aprile 2017 Gennaio 2018	Orientamenti congiunti	Caratteristiche dell' approccio alla vigilanza basata sul rischio e dei fattori che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi AML
Gennaio 2018 Febbraio 2018	Obblighi AML per enti creditizi e finanziari	Indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi AML previsti dal D.lgs. n.90/2017
Maggio 2018	Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML)	Modifiche alla Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Marzo / Marzo / Luglio 2019	Provvedimenti attuativi <i>Organizzazione, procedure e controlli interni</i> <i>Comunicazioni oggettive</i> <i>Adeguata verifica della clientela</i>	Disposizioni attuative per il recepimento degli obblighi AML in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, in materia di comunicazioni oggettive ed in materia di adeguata verifica della clientela previsti dal D. Lgs. n. 90/2017

■ Disposizioni emanate da autorità internazionali

■ Disposizioni emanate dal Legislatore nazionale

■ Disposizioni emanate da autorità comunitarie

■ Disposizioni emanate da autorità di settore

Introduzione

Principali novità delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni



Principali novità

Governance interna: incremento della responsabilizzazione degli Organi aziendali nella mitigazione del rischio residuo di riciclaggio, in termini di approvazione dell'assetto organizzativo, definizione di una metodologia di gestione del rischio AML, fissazione di principi generali per il rispetto degli adempimenti normativi ed istituzione del sistema dei controlli interni

Normativa interna: Redazione di una Policy contenente le scelte che si intendono compiere sui profili rilevanti in tema di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dati e di un Manuale nel quale definire responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio AML


Assetti di Gruppo: rafforzamento dell'adozione di un approccio globale al rischio, mediante

- definizione di una metodologia di Gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio,
- fissazione di standard generali in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette
- creazione di una base informativa comune per la valutazione omogenea della clientela
- adozione di procedure di coordinamento e collegamento a livello di Gruppo su informazioni rilevanti in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette

Autovalutazione dei rischi: conduzione dell'esercizio con frequenza annuale ovvero in presenza di nuovi rischi di rilevante entità o di mutamenti significativi o in caso di apertura di nuove linee di business

Focus specifici: (i) introduzione di nuovi obblighi in capo ai PSSP ed IMEL con sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario e stabiliti in Italia che si avvalgono di soggetti convenzionati e agenti e (ii) adozione di procedure e sistemi di controllo dedicati per la gestione dei dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

*Nelle slide che seguono si rappresentano le **principali novità** introdotte nonché gli **impatti più rilevanti** su processi operativi e commerciali, aspetti IT e presidi di controllo, al fine di garantire la conformità normativa*



2

Overview nuove
disposizioni attuative

Overview nuove disposizioni attuative

Quadro sinottico

- Ambito -

- Disposizioni attuative -

Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni

Definizioni

- Revisione della definizione di «rischio di riciclaggio»

Destinatari

- Applicabilità delle disposizioni anche a PSSP e IMEL stabiliti in Italia in assenza di succursale

Approccio basato sul rischio

- Introduzione di nuovi criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità

Strutture di governance

- Estensione del perimetro di attività dell'Organo con funzione di supervisione strategica, dell'Organo con funzione di gestione e della Funzione Antiriciclaggio
- Cristallizzazione del ruolo del Responsabile AML e del Responsabile delle SOS
- Declinazione delle modalità operative da adottare in caso di esternalizzazione della Funzione AML

Normativa interna

- Redazione di una *Policy* che indichi le scelte che si intendono compiere sui profili rilevanti in materia e di un manuale con il dettaglio di responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio AML

Assetti a livello di Gruppo

- Definizione di una metodologia di Gruppo per la valutazione dei rischi AML e fissazione di standard generali in materia di adeguata verifica, conservazione dati e segnalazione di operazioni sospette
- Creazione di una base informativa comune per la valutazione omogenea della clientela
- Adozione di procedure di coordinamento e collegamento tra le Società del Gruppo su informazioni rilevanti
- Indicazione della periodicità annuale di conduzione dell'esercizio di valutazione dei rischi
- Coinvolgimento degli Organi aziendali nelle attività di individuazione e attuazione delle misure di mitigazione

Servizio di rimessa di denaro

- Adozione di idonee procedure informatiche per l'aggiornamento delle liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali

Società fiduciarie


- Revisione del contenuto della Relazione AML

Trasferimenti di fondi

- Adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo per la gestione dei dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

Prestatori di servizi di pagamento e IMEL

- Istituzione del punto di contatto centrale e relativa articolazione normativa ed organizzativa
- Individuazione di strumenti e procedure per il PCC a fini di espletamento degli obblighi normativi



3

Disposizioni su organizzazione,
procedure e controlli interni

Analisi del documento

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (1 di 10)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Definizioni	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di rischio di riciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Revisione della definizione di rischio di riciclaggio, da intendersi ora sia come rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione sia come rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Autovalutazione dei rischi contenente aspetti sia di non conformità sia di gestione del rischio AML 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> PSSP e IMEL stabiliti in Italia senza succursale 	<ul style="list-style-type: none"> Applicabilità delle disposizioni anche ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica con sede in altri Stati membri stabiliti in Italia in assenza di succursale (cfr. necessità di costituzione in Italia del punto di contatto centrale) 	<ul style="list-style-type: none"> Vedi sezione tematica (slide 22) 	
Approccio basato sul rischio	<ul style="list-style-type: none"> Nuovi criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di nuovi criteri da utilizzare per l'applicazione del principio di proporzionalità, quali: <ul style="list-style-type: none"> – totale di bilancio, eventualmente consolidato – presenza geografica e volume di attività in ciascuna area – forma giuridica adottata ed eventuale appartenenza ad un Gruppo – tipo di attività esercitate nonché la loro natura – modello di <i>business</i> e strategie adottate – tipo di struttura organizzativa – strategia complessiva di efficace gestione dei rischi – assetto proprietario e modalità di finanziamento – tipologia di clienti, servizi prestati, complessità dei prodotti e canali di distribuzione utilizzati – attività esternalizzate e canali di distribuzione utilizzati 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica del rispetto dei nuovi criteri previsti ai fini della graduazione degli adempimenti normativi (in termini di processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo), in applicazione del principio di proporzionalità 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ○ ○



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (2 di 10)

— Ambito — Tematica — Descrizione — Intervento — Impatto —

Strutture di governance

- Organo con funzione di supervisione strategica

Review

La valutazione di idoneità è richiesta solo per le decisioni di accorpamento delle funzioni assunte dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni; in caso di accorpamento, il ruolo di responsabile AML può essere assegnato solo al responsabile della funzione di compliance ovvero al risk manager

- Revisione del perimetro di attività:
 - **approva** il documento di **Policy**
 - **approva** l'istituzione della **funzione antiriciclaggio**
 - *(la funzione può essere attribuita alle funzioni di controllo di conformità o di risk management solo ad esito di una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio da gestire)*
 - **nomina e revoca** del **Delegato SOS**
 - assicura che le funzioni operative e di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate
 - assicura la **tutela della riservatezza** nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette
 - **esamina** le **relazioni** relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio **ed il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio**
 - promuove l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia

- Coinvolgimento diretto dell'organo nell'approvazione e riesame delle scelte organizzative e degli indirizzi strategici per il governo dei rischi AML



- Organo con funzione di gestione

- Revisione del perimetro di attività:
 - definisce la **policy antiriciclaggio** e ne cura l'attuazione
 - assicura la **conoscenza dei fattori di rischio da parte delle strutture aziendali e degli organi / funzioni di controllo**
 - assicura il rispetto da parte di procedure e sistemi informativi degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei dati
 - definisce una **procedura in ambito SOS**, adozione di strumenti per la rilevazione di operazioni anomale e verifica del rispetto dei requisiti di riservatezza e del **tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione**
 - definisce, per **operatività a distanza, procedure informatiche per l'individuazione automatica di operazioni anomale**
 - definisce ed attua il **sistema di controlli interni**, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi
 - definisce gli **strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale**
 - definisce i **programmi di formazione del personale**

- Coinvolgimento diretto dell'organo nell'attuazione delle scelte organizzative e degli indirizzi strategici per il governo dei rischi AML



- Coinvolgimento diretto dell'organo nell'adozione degli interventi volti ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (3 di 10)



Strutture di governance

- Funzione Antiriciclaggio

Review

In materia di **verifica dell'affidabilità dei sistemi informativi**, la funzione antiriciclaggio può avvalersi di funzioni aziendali dotate di specifiche competenze.

In materia di esecuzione di **attività di controllo**, Le disposizioni non consentono la possibilità di una delega ex ante e generalizzata dei controlli in loco alla funzione di revisione interna

In materia di **formazione del personale**, la funzione antiriciclaggio cura la predisposizione di un adeguato piano di addestramento, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti

- Revisione del perimetro di attività:
 - collabora nella definizione delle politiche di **governo del rischio** di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il **processo di gestione del rischio**
 - verifica nel continuo l'**adeguatezza del processo di gestione dei rischi** e l'**idoneità del sistema dei controlli interni** e delle procedure
 - conduce **verifiche** sulla **funzionalità del processo di segnalazione** e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela
 - verifica l'**affidabilità del sistema informativo e delle procedure** per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette
 - è **responsabile** della conduzione dell'**esercizio annuale di autovalutazione** dei rischi di riciclaggio
 - trasmette alla UIF le **comunicazioni oggettive**
- Attivazione di obblighi di adeguata **verifica rafforzata** in capo alla **Funzione AML** nei **solì casi** in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente **elevato il rischio** di riciclaggio

- Redazione/aggiornamento della normativa interna (cfr. formalizzazione della metodologia di gestione del rischio)
- Rafforzamento dei presidi di controllo interno (cfr. mappa controlli I e II livello; modalità di esecuzione e tracciatura attività di controllo; cruscotti di rendicontazione)
- Conduzione annuale dell'esercizio di autovalutazione dei rischi
- Attivazione di presidi volti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive
- Revisione della modulazione dei processi di adeguata verifica rafforzata



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (4 di 10)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Strutture di governance	<ul style="list-style-type: none"> Funzione Antiriciclaggio - Esternalizzazione <p>Le succursali stabilite in Italia di intermediari con sede in altri Stati membri possono esternalizzare la funzione a casa madre con un accordo che rispetti le Disposizioni. Il responsabile interno - a verifica del corretto svolgimento del servizio del fornitore - è individuato in succursale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione di un accordo di esternalizzazione che definisca (i) diritti e obblighi delle parti, (ii) livelli di servizio attesi oggettivi e misurabili, (iii) conflitti di interesse e misure di prevenzione, (iv) durata dell'accordo e modalità di rinnovo, (v) impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto Necessità di mantenere internamente all'intermediario competenze tecniche e gestionali per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni e non pregiudicare la qualità del sistema dei controlli Possibilità di accedere, a fini di monitoraggio, supervisione e controllo, ai locali in cui opera il fornitore di servizi Applicazione congiunta, anche in caso di esternalizzazioni infra-gruppo, delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento degli accordi di esternalizzazione Attivazione di presidi di controllo volti a monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni 	
	<ul style="list-style-type: none"> Funzione Antiriciclaggio - Delegato SOS <p>Review</p>	<ul style="list-style-type: none"> Svolgimento dell'attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza (verso esponenti aziendali e altre funzioni aziendali), anche in relazione ad operazioni di cui il Delegato SOS sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività (anche senza input da strutture di primo livello) Mantenimento dell'evidenza delle valutazioni effettuate in procedura, anche in caso di mancato inoltro delle segnalazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Revisione di processi e flussi informativi (cfr. iter segnalatici attivabili anche da Delegato SOS; modalità di gestione del feedback sulle valutazioni condotte) 	
	<p>Il potere di attribuzione della delega a fini SOS fa capo direttamente all'intermediario e non al legale rappresentante</p> <p>Il feedback sulle valutazioni condotte dal Delegato SOS può essere veicolato nei confronti di soggetti (diversi dai responsabili di primi livello) che hanno partecipato al processo segnalatico, se funzionale a presidiare i rischi AML, e nei confronti delle diverse funzioni aziendali dell'intermediario, incorporando l'informazione nel profilo di rischio del cliente</p> <p>Il processo di segnalazione non può essere esternalizzato per assicurare il coinvolgimento delle strutture aziendali (es. responsabili delle dipendenze) nel processo di segnalazione</p> <p>Nelle succursali è prevista l'attribuzione al legale rappresentante della stessa del ruolo di responsabile SOS, salva la possibilità di delega a un membro del personale</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di revisione interna <p>Review</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rendicontazione, almeno annuale, agli organi aziendali sull'attività svolta e sui suoi esiti Inclusione - tra gli ambiti da sottoporre a costante verifica - della gestione dei rapporti a profilo di rischio «alto» 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di relazione periodica da inoltrare agli organi aziendali 	

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (5 di 10)

● Ambito ● Tematica ● Descrizione ● Intervento ● Impatto ●

Normativa interna

- Policy antiriciclaggio



- Redazione di un **documento di Policy** che indichi le scelte che in concreto l'intermediario intende compiere sui vari profili rilevanti in materia di:
 - assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto Funzione AML nei Gruppi, eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette)
 - adeguata verifica (es. misure da adottare in caso di semplificata e rafforzata verifica)
 - conservazione dei dati

Tale documento:

- deve costituire lo **strumento** per l'adozione di adeguate strategie, politiche e **procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio** e di misure idonee a prevenire il rischio cui i destinatari sono esposti
- deve essere **adeguato all'entità ed alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività del destinatario** (come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi)
- è definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica

- Redazione/aggiornamento della normativa interna (cfr. policy, con inclusione di:
 - assetti organizzativi
 - compiti e responsabilità Funzione AML
 - architettura e linee di indirizzo del SCI (coerente con tipologia di servizi / prodotti e clientela)
 - sistema di flussi informativi
 - metodologia di gestione (identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio) del rischio
 - scelte di processo in materia di adeguata verifica (tra cui definizione di principi per gestione dei rapporti con clientela ad alto rischio e valutazione di rischi e presidi a fronte di operatività con Paesi terzi)



- Manuale antiriciclaggio



- Redazione, da parte della Funzione AML, di un **documento operativo-procedurale** nel quale si definisce nel dettaglio **responsabilità, compiti e modalità operative** nella gestione del rischio di riciclaggio

Tale documento va trasmesso all'organo con funzione di gestione e a quello con funzione di supervisione strategica ed è reso disponibile, costantemente aggiornato, a tutto il personale

- Redazione/aggiornamento della normativa interna (cfr. manuale antiriciclaggio, con evidenza del coinvolgimento nel presidio degli adempimenti AML delle funzioni operative e di controllo)



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (6 di 10)



Assetti a livello di Gruppo

- Strategie e politiche di Gruppo



- **Adozione** delle **strategie** e delle **politiche** da parte della Capogruppo e **verifica dell'attuazione** delle stesse da parte degli **organi aziendali** delle altre **Società appartenenti al Gruppo**

Le Disposizioni si applicano a tutti i gruppi italiani (cioè quelli con capogruppo italiana), inclusi quelli la cui capogruppo svolge una mera attività di holding di partecipazione

In caso di attribuzione della funzione antiriciclaggio alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, non è più previsto alcun riferimento ad uno stretto coordinamento funzionale tra il responsabile interno della società che ha esternalizzato la funzione e l'apposita struttura cui la funzione è stata esternalizzata. Si rientra invece nella casistica di **esternalizzazione** cui si applica la **disciplina settoriale prevista per le funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo** (es. Circolare 285 del 17 dicembre 2013).

In mancanza di disciplina settoriale, si applicano le norme in materia di esternalizzazione previste in generale dalle Disposizioni (cfr. Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.4)

- Coinvolgimento diretto della Capogruppo nella definizione e verifica di attuazione degli indirizzi strategici a livello di Gruppo



- Approccio globale al rischio



- Definizione di una **metodologia** di **Gruppo** per la valutazione dei rischi di riciclaggio
- Fissazione di **standard generali** in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette

- Adozione a livello di Gruppo di regole in materia di gestione del rischio e standard generali di comportamento sui profili rilevanti della normativa



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (7 di 10)

● Ambito ● Tematica ● Descrizione ● Intervento ● Impatto ●

Assetti a livello di Gruppo

- Base informativa comune
- Creazione di una **base informativa comune** che consenta a tutte le Società del Gruppo di **valutare in modo omogeneo la clientela**

L'obbligo di istituire una base informativa comune si applica a **tutti i gruppi**, non solo a quelli che abbiano scelto di dotarsi, a fini di controllo, di un responsabile antiriciclaggio unico.

Non sono definite ex ante la tipologia di informazioni da condividere; la capogruppo può modellare le caratteristiche e la tipologia di informazioni da mettere a fattore comune in base alle effettive esigenze del gruppo e delle varie entità che lo compongono, in modo che le singole entità del gruppo potranno avvalersi, nell'effettuazione delle proprie analisi sulla clientela, delle informazioni e delle valutazioni già elaborate da altre società del gruppo.

La **base informativa comune** deve essere **accessibile dalle società che fanno parte del Gruppo bancario / finanziario (ai sensi del TUB / TUF)** e dalle componenti estere, nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa del paese ospitante; la Capogruppo può estendere la base informativa anche a società controllate non rientranti nel perimetro di gruppo (es. imprese assicurative), a condizione che siano esse stesse destinatarie degli obblighi AML

- Definizione di un set comune di informazioni rilevanti e creazione di un repository a livello di Gruppo per la valutazione della clientela



- Flussi informativi
- Adozione di **procedure formalizzate di coordinamento e collegamento tra la Capogruppo e le Società del Gruppo di informazioni rilevanti** in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette
- **Trasmissione al Responsabile AML**, da parte delle Società del Gruppo che non hanno esternalizzato la funzione, **degli esiti delle attività di controllo e possibilità di accesso** a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei compiti
- **Comunicazione verso Banca d'Italia** in presenza di **succursali e Società del Gruppo con sede in paesi terzi che**, salvo il rispetto di limiti imposti o specifici adempimenti dell'ordinamento del paese ospitante, **non consentano** - in quanto non allineate agli standard di gruppo - **il rispetto degli standard generali e la condivisione delle informazioni rilevanti** nel gruppo (inclusa l'avvenuta segnalazione di operazioni sospette)

Review

In queste circostanze, la Capogruppo è tenuta ad inviare alla propria Autorità di Vigilanza una specifica comunicazione ed adottare misure aggiuntive per ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività in questi paesi

- Adozione a livello di Gruppo di procedure e flussi informativi per la condivisione di informazioni rilevanti



- Attivazione di presidi di controllo volti a monitorare nel continuo il rispetto della condivisione delle informazioni rilevanti a livello di Gruppo



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (8 di 10)

● — Ambito — ● ● — Tematica — ● ● — Descrizione — ● ● — Intervento — ● ● — Impatto — ● ●

Assetti a livello di Gruppo

- Flussi informativi a livello di Gruppo in materia di segnalazione di operazioni sospette
- Possibilità di conferire la **delega, per le Società del Gruppo con sede in Italia**, al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della **Capogruppo** o di **altra Società del Gruppo con sede in Italia**
- **Accesso** da parte del Responsabile delle SOS di **Gruppo** alle **informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate** da parte dei Responsabili delle SOS delle **Società del Gruppo**, corredate della motivazione della decisione
- **Condivisione** delle **informazioni rilevanti sulla clientela comune** da parte del Responsabile delle SOS di Gruppo nei confronti dei Responsabili delle SOS delle **Società del Gruppo**
- In presenza di delega, **informativa** da parte del **Delegato** circa l'esito della propria valutazione nei confronti del **responsabile di primo livello della Società del Gruppo che ha avviato la procedura di segnalazione**
- Adozione a livello di Gruppo di procedure e flussi informativi per la condivisione circa le informazioni rilevanti e l'esito delle valutazioni condotte (nel rispetto dei regimi di riservatezza previsti)



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (9 di 10)



Esercizio di valutazione dei rischi

- Modalità di conduzione dell'esercizio

Le succursali italiane di intermediari esteri conducono autonomamente l'esercizio di autovalutazione con riguardo all'attività da esse svolte.

L'aggiornamento dell'autovalutazione ha cadenza annuale anche in assenza di nuovi rischi di rilevante entità ovvero di mutamenti significativi nei rischi esistenti.

In caso di Gruppi, non vi è la possibilità che la Capogruppo conduca l'esercizio per conto di Società appartenenti al Gruppo, tra cui le Società prodotte (società controllate con attività prevalentemente a servizio di altri Società del Gruppo)

- Individuazione delle linee di business in ragione della natura, organizzazione, specificità e complessità operativa del destinatario (per i soggetti caratterizzati da minore complessità, si può tenere conto del principio di proporzionalità)
- Analisi, ai fini della conduzione dell'esercizio di valutazione dei rischi, dei fattori inerenti (i) **operatività** (volume e ammontare delle transazioni e operatività tipica), (ii) **prodotti / servizi** offerti e mercato di riferimento, (iii) **clientela** servita, (iv) **canali distributivi** e (v) **area geografica e paesi di operatività**
- Attribuzione di un **peso specifico ad ogni linea di business**, in relazione all'operatività complessiva
- **Maggiore coinvolgimento degli Organi aziendali** in attività di individuazione e attuazione delle misure di mitigazione
- Indicazione della **periodicità annuale** di conduzione dell'esercizio di autovalutazione da parte della funzione anticiclaggio (da inviarsi a Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo)
- Necessità di **aggiornamento** tempestivo dell'esercizio in **presenza di nuovi rischi di rilevante entità o di mutamenti significativi** nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria ovvero in caso di apertura di nuove linee di business

- Possibile revisione delle modalità di individuazione delle linee di business
- Possibile revisione delle modalità di individuazione degli indicatori di rischio
- Revisione delle modalità di determinazione del livello di rischio residuo complessivo
- Coinvolgimento degli Organi aziendali nelle fasi di proposizione, approvazione ed attuazione delle misure di adeguamento
- Conduzione dell'esercizio con frequenza annuale / aggiornamento in presenza di nuovi rischi di rilevante entità o di mutamenti significativi / apertura nuove linee di business



Intervento con impatto basso su processi operativi / commerciali, aspetti IT o presidi di controllo



Intervento con impatto basso su processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo



Intervento con impatto significativo su processi operativi / commerciali, aspetti IT o presidi di controllo



Intervento con impatto significativo su processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (10 di 10)



Esercizio di valutazione dei rischi: aspetti operativi

●	Descrizione	Impatto	Rilevanza
•	Esenzione per i confidi dell'obbligo di conduzione dell'esercizio di autovalutazione	• -	● ○ ○ ○
•	Inclusione, nell'identificazione del rischio inerente e nell'analisi delle vulnerabilità, delle analisi circa gli esiti delle attività di vigilanza e controllo svolte da parte delle Autorità nonché dalle Funzioni aziendali di controllo	• Adozione di specifici indicatori di rischio e di presidio che tengano conto degli esiti delle attività di vigilanza e controllo	● ○ ○ ○
•	Determinazione di un livello di rischio residuo «medio» a fronte di un rischio inerente «medio-basso» e di una vulnerabilità «abbastanza significativa»	• Aggiornamento delle modalità di determinazione del livello di rischio residuo	● ○ ○ ○
•	Individuazione, nello schema previsto per la redazione della relazione annuale della Funzione AML, di un paragrafo dedicato all'esercizio di autovalutazione	• Aggiornamento della modalità di redazione della Relazione annuale AML	● ○ ○ ○
•	Previsione da parte di Banca d'Italia di redazione di comunicazioni di dettaglio, relative a singole tipologie di intermediari, per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione	• Monitoraggio continuativo delle comunicazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza	● ○ ○ ○
•	Nei gruppi, la Capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuna delle Società appartenenti al Gruppo e conduce un esercizio di autovalutazione di Gruppo	• Definizione ed adozione di una metodologia a livello di Gruppo ed esecuzione di un esercizio di autovalutazione di Gruppo	● ● ○ ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (1 di 3)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
<p>Servizio di rimessa di denaro (c.d. money transfer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presidi per il monitoraggio della clientela e delle operazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di idonee procedure informatiche che consentano l'aggiornamento delle liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali con una frequenza idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 109/2007 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di sistemi e adozione di procedure per il monitoraggio delle liste di soggetti destinatari di sanzioni finanziari internazionali 	
	<ul style="list-style-type: none"> Relazione annuale 	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione alla Banca d'Italia delle relazioni annuali sull'attività svolta, con indicazioni anche in merito a: <ul style="list-style-type: none"> – canali di acquisizione della clientela con riguardo alla periodicità e all'esito delle verifiche svolte sull'eventuale rete distributiva nel periodo di riferimento e agli interventi adottati – la presenza di soggetti che abbiano più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati fiduciari 	<ul style="list-style-type: none"> Integrazione del contenuto della relazione annuale con ulteriori dettagli sull'operatività della società 	



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (2 di 3)

● Ambito ● Tematica ● Descrizione ● Intervento ● Impatto ●

Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

- Politiche, procedure e sistemi di controllo per la gestione delle operazioni di trasferimento di fondi
- Adozione di **politiche e procedure proporzionali alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività**, in ragione di:
 - tipologia di clienti che usufruiscono dei servizi
 - natura dei prodotti e dei servizi forniti
 - giurisdizioni in cui operano
 - canali di offerta utilizzati
 - numero di intermediari che non forniscono i dati informativi
 - complessità della catena di pagamento in cui partecipano
 - volume e valore delle operazioni trattate
- Adozione di **politiche e procedure**, soggette a revisione, regolarmente aggiornate e portate a conoscenza di tutto il personale, in grado di **definire**:
 - i criteri per stabilire **quali servizi e strumenti di pagamento** rientrano nel perimetro di applicazione
 - quali trasferimenti di fondi sono **monitorati in tempo reale** e quali monitorati **a posteriori**, e le relative motivazioni
 - **quali dati** informativi riguardanti i trasferimenti di fondi devono essere **registrati**, le modalità con cui registrarli e dove
 - le modalità ed i criteri per **individuare** i trasferimenti di fondi **privi** (anche ripetutamente) **delle informazioni necessarie** o con dati non ammissibili (anche a fronte di richieste di integrazione dati) ovvero i trasferimenti di fondi sospetti
 - gli **obblighi da rispettare da parte del personale**, laddove accertino la mancanza di dati informativi e le modalità e tempistiche di comunicazione nei confronti dell'altro intermediario
 - le **modalità di documentazione delle azioni** del personale, al fine di rispondere ad eventuali richieste delle Autorità
 - i **fattori di rischio da considerare** a fronte delle **decisioni di esecuzione, rigetto o sospensione del trasferimento**
- **Trasmissione alla Banca d'Italia delle operazioni sospette e dei prestatori di servizi di pagamento ripetutamente inadempienti**
- Definizione di politiche e procedure, proporzionali alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività dell'intermediario, che definiscano le modalità operative da adottare per il trasferimento di fondi tra prestatori di servizi di pagamento
- Adozione di presidi di controllo per il rispetto delle scelte definite nelle politiche e procedure aziendali, a fronte di relazioni con prestatori di servizi di pagamento inadempienti



Intervento con impatto basso su processi operativi / commerciali, aspetti IT o presidi di controllo



Intervento con impatto basso su processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo





Intervento con impatto significativo su processi operativi / commerciali, aspetti IT o presidi di controllo



Intervento con impatto significativo su processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (3 di 3)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
<p>Prestatori di servizi di pagamento e IMEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi del destinatario preponente <p>In ragione della sua natura (in particolare, del fatto che esso potrebbe essere a sua volta un soggetto esterno rispetto al destinatario) e dei compiti da esso svolti, le funzioni del punto di contatto centrale non possono essere esternalizzate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione di obblighi - in capo ai PSSP ed IMEL con sede legale e amministrazione in un altro Paese comunitario e stabiliti in Italia che si avvalgono di soggetti convenzionati e agenti - di: <ul style="list-style-type: none"> – istituzione di un punto di contatto centrale (soggetto diverso da persona fisica), dotato di strutture, procedure e sistemi di controllo necessari all'osservanza degli obblighi AML – elezione del domicilio, presso il punto di contatto, per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dalla normativa in materia (es. disponibilità di documentazione, informazioni e dati necessari a comprovare il rispetto degli obblighi AML) – attribuzione ad una persona fisica con i requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio del ruolo di responsabile (i) del punto di contatto e (ii) delle segnalazioni di operazioni sospette (con comunicazione a Banca d'Italia e UIF). <ul style="list-style-type: none"> – Tale soggetto può essere nominato anche responsabile AML – fornitura al punto di contatto di tutte le informazioni rilevanti in suo possesso, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione del punto di contatto centrale e relativa articolazione normativa ed organizzativa 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Strutturazione del punto di contatto centrale 	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di strutture e procedure adeguate per: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione delle comunicazioni acquisite da parte dei soggetti convenzionati / agenti • lo svolgimento dell'adeguata verifica (ove tale compito sia assegnato al punto di contatto centrale) • la conservazione di documenti, dati ed informazioni acquisiti • il controllo a distanza ed il monitoraggio delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati/agenti operanti in Italia • l'analisi e la valutazione delle operazioni effettuate in Italia dal destinatario preponente e l'individuazione delle operazioni sospette, tenuto conto delle informazioni rilevanti acquisite da soggetti convenzionati/agenti • la trasmissione alle Autorità competenti di dati, comunicazioni o informazioni periodiche o ad evento • la gestione per conto dell'intermediario di eventuali credenziali di accesso a sistemi e piattaforme di trasmissione dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione - presso il punto di contatto centrale - di strumenti e procedure finalizzate all'espletamento degli obblighi normativi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette e conservazione dei dati nonché all'esecuzione di verifiche, monitoraggio e reporting periodico 	



Intervento con impatto basso su processi operativi / commerciali, aspetti IT o presidi di controllo



Intervento con impatto basso su processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo



Intervento con impatto significativo su processi operativi / commerciali, aspetti IT o presidi di controllo



Intervento con impatto significativo su processi operativi / commerciali, aspetti IT e presidi di controllo

Contatti

Marcella Di Marcantonio

Associate Partner

+39 348 1549609

marcella.di.marcantonio@pwc.com

Claudio Mustaro

Director

+39 344 1493243

claudio.mustaro@pwc.com

pwc.com

© 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.